



**MINISTERO DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI  
SAVONA**

**Ordinanza n. 31/ 2007**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona

- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 43/2007, relativa alla disciplina delle attività nautiche a ridosso dell'isolotto di Bergeggi, emanata in data 11 maggio 2006;
- VISTI** gli esiti soddisfacenti della sperimentazione svolta nelle passate stagioni balneari e l'ordinato svolgersi delle attività contemplate;
- RITENUTO** necessario riproporre la detta disciplina nelle more della pubblicazione del provvedimento relativo all'istituzione dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 29/2007 in data 23.04.2007 (Ordinanza di Sicurezza Balneare);
- VISTA** l'Ordinanza n. 31/2006 in data 11.05.2006 del Comune di Bergeggi;
- RITENUTE** come trascritte nel presente provvedimento le motivazioni costituenti il preambolo dell'ordinanza n. 77/2002;
- VISTO** il D.P.R. 219/83;
- TENUTO CONTO** che non sono state segnalate e sollevate problematiche che avessero potuto far ritenere il provvedimento adottato in contrasto con le esigenze pubbliche coinvolte, anche in relazione a quanto confermato dal Comune di Bergeggi, con foglio prot. 3728 in data 24.04.2007 ;
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione ;

# ORDINA

A decorrere dalle ore 08.00 del giorno 01.05.2007 e fino a nuovo ordine – comunque non oltre il termine della corrente stagione estiva fissato, dall’Ordinanza n.31/2006 in data 11.05.2006 del Comune di Bergeggi, al 30.09.2007 :

- a) la zona di mare dell’ampiezza di mt. 100 (metri cento) lato sud dell’isolotto di Bergeggi compresa tra i punti a terra **A) Lat. 44° 14.020’N – Long. 008° 26.598’E e B) Lat. 44° 14.094’N – Long. 008° 26.772’E**, meglio individuata con il **n. 1 cerchiato** nell’allegato grafico, parte integrante della presente Ordinanza - destinata esclusivamente alle attività subacquee (sportive e/o diportistiche) - è interdetta alla balneazione ed alla navigazione in genere.  
In detta zona di mare sono altresì vietati l’ormeggio, la pesca ed ogni altra attività direttamente o di riflesso collegata con gli usi del mare.  
Sono escluse da tale divieto le imbarcazioni appoggio degli operatori subacquei (sportivi/diportisti) , eventuali unità addette alle riprese foto-cinematografiche, come autorizzate dal Comune di Bergeggi, nonché le Unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di polizia, in esclusiva ragione del proprio ufficio;
- b) la zona di mare dell’ampiezza di mt. 50 (metri cinquanta) - antistante l’isolotto di Bergeggi, nella parte più prossima alla terraferma e residuale a quella individuata nella precedente lettera a) – meglio evidenziata **con il n. 2 cerchiato** nell’allegato stralcio planimetrico - destinata esclusivamente alla balneazione, è interdetta alla navigazione, ancoraggio, sosta di qualsiasi unità a motore e/o a vela, compreso moto d’acqua ed ogni altra attività, subacquea compresa.  
Sono esclusi dal solo divieto di navigazione, iole, pattini, mosconi, pedalò, lance e canoe a remi;
- c) la zona di mare di rispetto dell’ampiezza di mt. 10 (metri dieci) - posta immediatamente oltre la fascia di mt. 50 (metri cinquanta) – riservata quest’ultima esclusivamente alla balneazione di cui alla lettera b), distinta **con il n. 3 cerchiato** nell’allegato grafico, è interdetta alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio, alla balneazione e ad ogni attività direttamente connessa o di riflesso con l’uso del mare.  
In questa fascia è possibile esclusivamente l’attraversamento a nuoto, con iole, pattini, mosconi, pedalò, lance e canoe a remi , per raggiungere l’attigua zona riservata alla balneazione – sub b).  
Sono ammesse deroghe esclusivamente per motivi collegati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;
- d) il canale dell’ampiezza di mt. 85 (metri ottantacinque) antistante la fascia di cui alla lettera c) – distinto **con il n. 4 cerchiato** nel già richiamato grafico – è interdetto alla navigazione nonché all’ancoraggio di qualsiasi unità, con l’eccezione di natanti tipo iole, canoe, pattini, mosconi lance, pedalò e unità a remi in genere .  
In tale fascia di mare la balneazione è a rischio e pericolo del bagnante, giusta principio sancito nell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2007 in premessa citata;  
E’ ammessa deroga esclusivamente per i casi di assoluta necessità, finalizzata alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, come comunicati via VHF canale 16 o via telefono al numero **019/806476 Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona ovvero numero blu di emergenza in mare 1530.**

- e) la fascia di mare antistante la costiera - terraferma - denominata Punta del Maiolo – posta a mt. 100 (metri cento) dalla costa a picco distinta **con il n. 5 cerchiato** nell'allegato grafico, è destinata esclusivamente alla balneazione, è interdetta alla navigazione, ancoraggio, sosta di qualsiasi unità a motore e/o a vela, compreso moto d'acqua ed ogni altra attività, subacquea compresa.  
Sono esclusi dal solo divieto di navigazione, iole, pattini, mosconi, pedalò, lance e canoe a remi;

## Articolo 2

Nella zona di mare di cui alla lettera a), destinata esclusivamente alle attività subacquee, è vietato a qualsiasi unità l'ormeggio con le ancore e con ogni altro sistema.

Le unità appoggio agli operatori subacquei devono attraccare a corpi morti/gavitelli - appositamente posizionati - che costituiscono i soli punti d'ormeggio legittimi.

I detti corpi morti, come assentiti in concessione, devono essere lasciati a libero uso delle unità degli operatori subacquei ; a tal fine i concessionari dei gavitelli dovranno comunicare la regolamentazione adottata per la gestione degli stessi .

L'ormeggio ai gavitelli/corpi morti – la cui installazione non deve costituire intralcio alla navigazione, posti cioè al di fuori dell'istituenda zona "A" di cui al decreto in corso di perfezionamento – delle unità appoggio dovrà assicurare l'immediato disormeggio in caso di necessità.

Le unità appoggio, nell'avvicinamento alla zona di mare destinata all'attività subacquea, devono mantenere velocità di sicurezza non superiore a 3 (tre) nodi, adottando ogni possibile cautela e precauzione, procedendo per la detta zona a lento moto già alla distanza di mezzo miglio dallo specchio acqueo succitato.

Durante le fasi di avvicinamento e di ormeggio dovrà essere assicurato un idoneo servizio di vedetta, soprattutto per l'individuazione di eventuali operatori subacquei o di incauti bagnanti, già in acqua.

I concessionari dei gavitelli, qualora a conoscenza, dovranno comunicare preventivamente i nominativi dei proprietari/conducenti e le caratteristiche delle unità appoggio che intendano operare nella zona destinata alle attività subacquee (mediante ormeggio ai corpi morti) , facendo pervenire una sola volta alla Capitaneria di Porto di Savona - via fax al numero 019/856498 – i dati richiesti .

## Articolo 3

Le unità da diporto legittimamente autorizzate al noleggio - se esclusivamente utilizzate per immersioni subacquee sportive e/o diportistiche, fermo restando l'obbligo dell'assoluto rispetto delle disposizioni relative a tale tipo di attività, qualora applicabili - seguono le norme di cui alla lettera a) del precedente articolo 1.

Se di converso vengono noleggiate per attività diportistica sono assoggettate agli obblighi di cui alla lettera e) del richiamato articolo 1.

## Articolo 4

Nella zona di mare antistante le coste a picco e prive di spiaggia dell'isolotto di Bergeggi è vietata ogni forma di pesca professionale, ad eccezione di quella esercitata con reti da posta a circuizione o ciancuolo con chiusura manuale e parangali fissi nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le ore 11.00 del giorno successivo.

L'esercizio di tale attività di pesca è subordinata alla regolare osservanza delle seguenti condizioni:

- a) non dovrà essere presente, ad una distanza pari al doppio di quella prevista dalla normativa in vigore di disciplina delle attività subacquee (quindi a mt. 100), nessun operatore "subacqueo", anche se assistito dalle organizzazioni dei centri immersioni. In tale ultimo caso, la distanza minima di sicurezza sarà misurata, in assenza del previsto segnalamento, partendo dalla barca appoggio;
- b) in caso di incertezza il Comandante dell'unità dovrà evitare l'esercizio della pesca stessa;
- c) il Comandante dell'unità da pesca, pur in assenza delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), prima di immettere in mare gli attrezzi da pesca dovrà assicurarsi che lo specchio acqueo sia sgombro;
- d) gli attrezzi da pesca utilizzati dovranno essere segnalati regolarmente e sorvegliati dalle imbarcazioni da pesca fino al loro recupero;
- e) le unità da pesca dovranno tenere issato a riva il previsto segnalamento di nave intenta alla pesca;
- f) è vietato l'impiego di mezzi di propulsione a motore nella fascia di mare dell'ampiezza di mt. 100 dalle coste a picco presenti nelle suddette località: in detta fascia di mare si dovrà quindi procedere solo a remi.

Per l'esercizio della pesca durante la stagione balneare si richiama inoltre l'articolo 5 dell'ordinanza n. 29/2007 in data 23.04.2007.

## **Articolo 5**

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005.

## **Articolo 6**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Savona, 24.04.2007

**IL COMANDANTE**  
C.V.(CP) Maurizio CACCIALINO

